



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

NORME RELATIVE ALLA CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge apporta modifiche alla normativa inerente l'ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, al fine di eliminare l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine.

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche è così sostituito:

b) avere dimorato effettivamente per almeno venti anni continuativi nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica ed effettiva; l'attestazione della dimora è rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Per coloro che abbiano acquisito una residenza che preveda il consolidamento della stessa ai sensi della normativa vigente, i venti anni di cui sopra decorrono dal consolidamento della residenza. Il periodo di dimora effettiva è ridotto a dieci anni:

1) per l'adottato di cittadino sammarinese in forza dell'istituto dell'*adoptio semiplena* previsto dal diritto comune;

2) per il coniuge di cittadino/a sammarinese o la persona unita civilmente con cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile. Può accedere alla naturalizzazione, di cui al periodo precedente, anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto o la persona unita civilmente con cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di dimora necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione;”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F -378 (0549) 885080

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00000530 del 03/01/2025



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

2. La lettera f), del comma 1, dell'articolo 2 della Legge n.114/2000 e successive modifiche è abrogata.

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell'articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche è così sostituito:

“2. A pena di irricevibilità, la domanda contiene, oltre a quanto previsto dal comma 3, le generalità esatte e complete del richiedente ed eventualmente anche dei minori ai quali si richiede di estendere la naturalizzazione. Alla domanda, sempre a pena di irricevibilità, è allegata l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di ufficio.”.

2. I commi 11, 12, 13 e 14, dell'articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche sono soppressi.

3. Il comma 15 della Legge n.114/2000 e successive modifiche, è così sostituito:

“15. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato non è tenuto all'adempimento della prestazione del giuramento di cui al comma 9. In tale caso la domanda è presentata all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità alle annotazioni della modifica della natura della cittadinanza dell'interessato sui pertinenti atti di Stato Civile nonché sugli atti dei discendenti che ne facciano richiesta, secondo la normativa vigente in materia di cittadinanza.”.

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 2-quater della Legge n.114/2000)

1. L'articolo 2-quater della Legge n.114/2000 e successive modifiche è abrogato.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

Art. 5

(Modifica dell'articolo 4 della Legge n.114/2000)

1. Il comma 1, dell'articolo 4 della Legge n.114/2000 è così sostituito:

“1. I cittadini sammarinesi, che contraggono matrimonio con stranieri, conservano la cittadinanza a meno che non richiedano espressamente, ove possibile, all'Ufficiale di Stato Civile la cancellazione dai registri della cittadinanza.”.

Art. 6

(Modifiche dell'articolo 6 della Legge n.114/2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della Legge n.114/2000 è così sostituito:

“La cittadinanza sammarinese si perde per atto di esplicita rinuncia quando il richiedente dichiara espressamente che la rinuncia stessa è necessaria per l'acquisto di altra cittadinanza.”.

2. Il comma 6, dell'articolo 6 della Legge n.114/2000 e successive modifiche è soppresso.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento 15 aprile 2016 n. 8)

1. Il comma 1, dell'articolo 2 del Regolamento 15 aprile 2016 n.8 è così sostituito:

“1. Ai fini della attestazione della dimora, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n.114/2000 e successive modifiche, il certificato di residenza anagrafica è rilasciato dall'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali (di seguito definito Ufficio Stato Civile), l'attestazione di residenza effettiva è rilasciata dalla Gendarmeria – Ufficio Comando.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 3 del Regolamento n.8/2016)

1. La lettera b), del comma 3, dell'articolo 3 del Regolamento n.8/2016 è abrogata.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

2. Il comma 6, dell'articolo 3 del Regolamento n.8/2016 è abrogato.

Art.9

(Entrata in Vigore)

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.